

d) le disposizioni generali d'esecuzione del regime applicabile agli altri agenti, adottate dai Consigli in applicazione dell'articolo 102 del regime applicabile agli altri agenti,

e) le condizioni d'impiego degli agenti locali, adottate dai Consigli in applicazione dell'articolo 79 del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 8, 29, 37 e 41 dello statuto e dell'articolo 1 dell'allegato II, la Commissione di controllo è considerata come l'Istituzione dalla quale dipende il funzionario.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 gennaio 1965.

Articolo 3

Sono istituiti presso la Commissione di controllo :

- un comitato del personale,
- una commissione paritetica,
- una commissione di disciplina,

che esercitano le attribuzioni previste dallo statuto.

La composizione e le modalità di funzionamento di questi organi sono determinate dai Consigli.

Articolo 4

La Commissione di controllo ed il suo comitato del personale non sono rappresentati in seno al comitato dello statuto previsto dall'articolo 10 dello statuto.

Per i Consigli

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

REGOLAMENTO N. 8/65/CEE, 2/65/EURATOM DEI CONSIGLI dell'11 gennaio 1965

**relativo alla modifica dell'articolo 95 dello statuto dei funzionari della
Comunità Europea dell'Energia Atomica e della Comunità Economica
Europea**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA,**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA
EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare l'articolo 186,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 212,

Visto il regolamento n. 11 (C.E.E.A.), 31 (C.E.E.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Europea dell'Energia Atomica e della Comunità Economica Europea ⁽¹⁾,

Vista la proposta della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

Considerando che compete ai Consigli, deliberanti a maggioranza qualificata, di modificare lo statuto dei funzionari della Comunità Europea dell'Energia Atomica e della Comunità Economica Europea ;

Considerando che è opportuno prorogare di un anno la durata d'applicazione delle disposizioni

⁽¹⁾ GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1385/62.

dell'articolo 95 dello statuto prima di stabilire le disposizioni definitive da adottare per l'assunzione dei funzionari di cui all'articolo 92 dello statuto,

**HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO :**

Articolo 1

All'articolo 95 dello statuto dei funzionari della Comunità Europea dell'Energia Atomica e della Comunità Economica Europea, i termini :

« Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto »

sono sostituiti con i termini :

« Per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1965.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 gennaio 1965.

Per i Consigli

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE
